



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE FERIALE PENALE

57/14

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 10/09/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO

Dott. CLAUDIO D'ISA

Dott. MARGHERITA CASSANO

Dott. EMANUELE DI SALVO

Dott. SERGIO BELTRANI

- Presidente - SENTENZA

N. 85/2013

- Consigliere -

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 32840/2013

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 1667/2013 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del  
25/06/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI  
SALVO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PIETRO LAETA

PIUETTO

Udit i difensor Avv .

**RITENUTO IN FATTO**

1. **ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 25-6-13, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, il 13-6-13, in ordine ai delitti di peculato continuato e falso ideologico in atto pubblico mediante induzione, commessi tra il 2006 e il 2011, in relazione all'appropriazione della somma di euro 10.241.069,74, appartenente al Fondo per gli edifici di Culto presso il Ministero dell'interno, di cui, nella sua qualità di prefetto, era stato Direttore Centrale dal 2003 al 2006; denaro oggetto della posizione finanziaria intestata al FEC presso la banca, su cui era stato conferito un mandato di gestione alla fiduciaria di Lugano di. Un secondo addebito inerisce invece alla falsificazione del rendiconto di tale "posizione", assunto a base della delibera del Consiglio di amministrazione del 18-5-2011, attestante, a quel momento, la giacenza del suddetto importo, contrariamente al vero.**

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. **, violazione dell'art 270 cpp poiché il Tribunale, pur dando atto che le risultanze inerenti ai reati contestati a sono scaturite da intercettazioni telefoniche avviate nell'ambito di un procedimento pendente presso la Procura di Napoli, non ha considerato che non si tratta di procedimento diverso ab origine e non ha motivato in merito alla scelta processuale di separazione dei delitti in disamina.**

2.1. **Con il secondo e il terzo motivo, si deduce violazione degli artt 273 e 192 co 2 e 3 cpp poiché la prospettazione accusatoria si basa essenzialmente sulla chiamata in correità da parte del coindagato, che ha reso dichiarazioni non univoche, prive di riscontri individualizzanti e soltanto de relato, in quanto egli riferisce di circostanze apprese da altro coindagato, il. Né costituiscono valido riscontro le due e-mail inviate il 3-5-13, dallo stesso al Ministero degli Interni ( dr, in cui dichiara la propria estraneità alla gestione del conto, di cui invece vi è prova in atti, indicando nel: colui che agiva sul conto stesso, onde esonerarsi da ogni responsabilità. Ma l'unico ideatore dello svuotamento del conto FEC ed autore, unitamente al, dei falsi rendiconti della posizione FEC presso la banca è il a, secondo l'ampia confessione dallo stesso resa ai PM di Napoli. Le dichiarazioni di sono pertanto riconducibili alle false rassicurazioni avute dal circa la "copertura" dell'operazione illecita da parte del. Nè il Tribunale del riesame ha motivato in merito ai riscontri, anche documentali, relativi ai controlli che venivano effettuati dal CdA del FEC, da cui provenivano le decisioni in materia, anche in ordine alla scelta delle banche a cui affidare la gestione dei fondi.**

In particolare , la \_\_\_\_\_ era stata indicata dal prefet  
Presidente del CdA prima del \_\_\_\_\_ , che non aveva neppure poteri di firma sui conti di gestione o di deposito. D'altronde , lo stesso \_\_\_\_\_ ha affermato la totale estraneità del \_\_\_\_\_ e dalle dichiarazioni rese al PM di Roma , in data 3-6-13 , da personale addetto al FEC non è emersa alcuna condotta illecita del ricorrente.

- 2.2. Il quarto , quinto , sesto e settimo motivo di ricorso investono invece le esigenze cautelari ,non sussistendo pericoli di reiterazione del reato o di inquinamento probatorio poiché il \_\_\_\_\_ non riveste alcuna carica pubblica ed è in pensione dal marzo 2013.
- 2.3. Anche con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma del prof. \_\_\_\_\_ si eccepisce, in una prospettiva concettuale non dissimile da quella in cui si colloca il precedente ricorso , vizio di motivazione in merito all'attendibilità intrinseca di \_\_\_\_\_ e mancanza dei riscontri estrinseci.
- 2.4. Con il quarto motivo di ricorso , si denuncia violazione dell'art 314 cp , non essendovi stata alcuna interservio possessionis e potendosi ravvisare nei fatti , al più , un reato di abuso e non di peculato.
- 2.5. Con il sesto motivo di ricorso , si denuncia violazione dell'art 274 cpp , stante la mancanza di esigenze cautelari.
3. In data 9-9-13 è stata depositata copia di interpellanza parlamentare in merito ai fatti in disamina e copia di relazione medico-legale sulla persona del \_\_\_\_\_ .  
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo di ricorso è infondato . Ai fini del divieto di utilizzazione di cui all'art 270 co 1 cpp , la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale e ricollegata all'instaurazione del procedimento stesso in relazione ad una notizia di reato che derivi da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine ( Sez IV , 19-1-2010 n. 7320 , rv. n. 246697). Tale diversità non può dunque essere riconnessa a dati puramente formali , come l'iscrizione della medesima notizia di reato da parte di due diversi uffici di procura ( Sez I 9-5-2006 , n. 29421 , rv. n. 235104; Sez III 13-11-2007n. 348 , rv.n. 238779 ). D'altronde , il concetto di diverso procedimento non equivale a quello di diverso reato e in esso non rientrano quindi le indagini strettamente connesse e collegate , sotto il profilo oggettivo , probatorio e finalistico , al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto ( Sez VI 2-12-2009, n. 11472 /10 , rv n. 246524). Peraltro la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a " diverso procedimento " risultanze concernenti fatti strettamente connessi a

quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale e che dunque non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati dall'art 270 cpp, non esclude che siano applicabili le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilità delle intercettazioni. Ne deriva che, allorquando, nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato, emergano elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato al quale si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto, a norma dell'art 266 cpp ( Sez VI 15-1-2004 n 4942, rv. n. 229999). Di tali principi ha fatto buon governo il Tribunale, il quale ha rilevato come le risultanze inerenti ai reati contestati al [redacted] siano scaturite da intercettazioni telefoniche avviate nell'ambito di un procedimento aperto dalla Procura di Napoli per il delitto di riciclaggio di capitali di un clan camorristico, mediante investimenti curati da [redacted] e [redacted], su conti di una banca svizzera ( la [redacted] ), dalla quale sarebbero stati altresì stornati, a vantaggio di esponenti del predetto gruppo criminale, anche i fondi del FEC. Sulla base di tali elementi, il Tribunale pone correttamente in rilievo come si tratti di una ipotesi di stretta connessione tra l'originaria notizia di reato e i delitti oggetto del presente procedimento, che non può perciò considerarsi diverso, nell'ottica delineata dall'art 270 cpp. Relativamente ai predetti delitti peraltro sussistono anche autonomamente i presupposti indicati dall'art 266 cpp.

5. Anche le doglianze concernenti la sussistenza della gravità indiziaria sono infondate. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all' art 546 cpp, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,



non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo , allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen. 2000, 2231).

5.1.Nel caso in disamina , non possono essere ravvisati i vizi di motivazione lamentati dal ricorrente , avendo il giudice a quo evidenziato la rilevanza della chiamata in correità da parte di . Al riguardo , un consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che , ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità , a mente del disposto dell'art 192 co 3 cpp , il giudice deve , in primo luogo , sciogliere il problema della credibilità del dichiarante , in relazione alla sua personalità , alle sue condizioni socio-economiche e familiari , al suo passato , ai rapporti con i chiamati in correità , alla genesi remota e prossima della sua decisione di confessare e di accusare i complici . In secondo luogo , deve verificare l'intrinseca attendibilità della chiamata in correità , alla luce di connotati come la precisione , la coerenza , la costanza , la spontaneità , la verosimiglianza , la ricchezza di particolari. Infine il giudice deve esaminare i riscontri estrinseci . L'esame va compiuto seguendo quest' ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé , indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa ( Sez. un. 21-10-92 , Marino , rv. n.192465 ; Cass 16-4-98 , Civardi , rv 210734 ; Cass 3-9-98 , Balbo , rv. 211525 ) .

5.2.La disamina effettuata dal giudice a quo è coerente con tali principi poiché il Tribunale ha analizzato accuratamente il contenuto delle dichiarazioni rese da sottolineando come esse provengano da un coindagato ampiamente coinvolto nei fatti contestati e siano intrinsecamente attendibili, in quanto precise , logiche e coerenti. Né – precisa il Tribunale- è ravvisabile alcun interesse che possa avere indotto il chiamante a formulare accuse inveridiche circa il coinvolgimento del , avendo contestualmente ammesso le proprie responsabilità, peraltro senza alcun significativo beneficio per la sua posizione procedimentale , in termini di libertà personale. Il Tribunale analizza poi i riscontri obiettivi alla chiamata in correità, che hanno investito sia i termini generali della vicenda sia la specifica posizione del .Il giudice a quo ha



dunque posto in rilievo come, conformemente alle dichiarazioni di [redacted] sia effettivamente legato a [redacted] da stretti e risalenti rapporti di amicizia, in virtù dei quali ha svolto – come egli ha ammesso e come lo stesso [redacted] ha lasciato intendere – un ruolo di collegamento ed intermediazione tra il FEC e la fiduciaria di [redacted], in relazione alla creazione della posizione del fondo presso la [redacted], la posizione FEC in [redacted] sia stata realmente svuotata e la rendicontazione della stessa abilmente falsificata; la falsificazione sia opera di [redacted] e di un suo stretto collaboratore, [redacted] come da entrambi ammesso; esista effettivamente un collaterale del conto deposito del FEC in [redacted] contrassegnato da un numero che è rimasto sconosciuto, fin quando la [redacted] ha trasmesso la documentazione in suo possesso; tale conto sia stato gestito con modalità che confermano come si trattasse di una linea di credito garantita dal conto principale; sia il conto principale che il collaterale siano stati effettivamente prosciugati, in tempi corrispondenti a quelli indicati dal coindagato, mediante bonifici effettuati a favore della [redacted] Sa; nell'interrogatorio di garanzia, lo stesso ricorrente ammetta che la banca gli fu segnalata proprio da [redacted], suo amico di vecchia data; esistano tracce documentali, analiticamente esaminate dal Tribunale, della riconducibilità a [redacted] della creazione, con modalità anomale ed illegittime, della posizione FEC in [redacted], in relazione alla quale il potere di firma spettava al medesimo e, per sua espressa delega, alla [redacted].

In quest'ordine di idee, il Tribunale sottolinea come la prima operazione contabilizzata sul collaterale risalga al 4-12-006 e come da ciò si inferisca che il conto è stato acceso prima di tale data, quando ancora [redacted] era direttore del fondo. Di tale ulteriore rapporto nessuno era a conoscenza e non ve ne è traccia documentale agli atti del FEC. Le firme sul FEC, d'altronde, non furono variate fino a molto tempo dopo gli avvicendamenti di [redacted] e della [redacted] (dal medesimo definita suo "capo di gabinetto"). E [redacted], subentrato alla [redacted], venne dirottato da [redacted], esattamente nel periodo in cui, secondo [redacted], il conto FEC in [redacted] venne prosciugato, alle iniziative culturali del Fondo, poiché degli investimenti avrebbe continuato a occuparsi il [redacted] personalmente, stante la delicatezza della materia. Di qui la conclusione secondo la quale, nel periodo dello svuotamento dei conti FEC in [redacted] era [redacted] a occuparsi della gestione dell'investimento. Il Tribunale analizza anche le dichiarazioni di [redacted], mostrando come esse, nella parte in cui scagionano il [redacted], siano inattendibili, in quanto smentite sia dalle ammissioni dello stesso [redacted] circa le utilità elargite a [redacted], senza che egli ne specifichi la causale; sia dall'atteggiamento tenuto dal ricorrente



allorchè il [redacted] lo informò della situazione legata all'imminente chiusura dei conti del FEC in [redacted], poiché [redacted] lungi dal mostrare sorpresa e dall'intimare al [redacted] di restituire il danaro sottratto, si preoccupò esclusivamente di mobilitare le sue altolocate conoscenze per bloccare l'operazione di disinvestimento della posizione in [redacted]

5.2. Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici del controllo preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del provvedimento genetico attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. un. 25-11-'95, Facchini, rv203767). Costituisce d'altronde *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass Sez fer., 3-9-04 n. 36227, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Cass Sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64; Cass, Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli, ivi, 2004n. 26, 75). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez un. 19-6-96, Di Francesco, rv 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame.



6. In ordine alla doglianza concernente il nomen iuris da attribuirsi alla fattispecie concreta in disamina, occorre osservare come del tutto correttamente il giudice a quo abbia ritenuto, sulla base della giurisprudenza citata, che l'appropriazione di danaro pubblico, di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, materiale o giuridica, integri il reato di peculato e non quello di abuso di ufficio.
7. Nemmeno le doglianze inerenti alle esigenze cautelari possono trovare accoglimento. In primo luogo, infatti, nel provvedimento impugnato si dà atto che nessuna censura è stata formulata, al riguardo, dalla difesa. Ed è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame con cui si deducano per la prima volta carenze o illogicità motivazionali relative a vizi del provvedimento genetico della misura coercitiva, che non abbiano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez II, 21-9-12, n. 42408, rv. n. 254037; Sez I 22-4-1997 n. 2927, rv. n. 207759; Sez I 5-12-2003 n. 1786, rv. n. 227110; Sez II, 21-9-12, n. 42408, rv. n. 254037). In secondo luogo, la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art 274 cpp integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci, Nuovo dir. 1997, 316). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21-7-92, Gardino, C.E.D. Cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto, C.E.D. Cass. n. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
- 7.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato l'assoluta gravità di una condotta di spoliazione di risorse pubbliche ad uso privato, posta in essere, per anni, con modalità insidiose ed occulte, che evidenziano una personalità spregiudicata ed avida, incline al raggiro e alla violazione di ogni regola di correttezza, da parte di un alto dirigente dello Stato, che ha dimostrato piena dimestichezza con i meccanismi alla base dei più diffusi fenomeni clientelari e corruttivi nella p.a e capacità di sfruttare le conoscenze altolocate e le relazioni intessute con personaggi pubblici, per influire sui meccanismi di funzionamento della pubblica amministrazione. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cpp, in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Cass, Sez III, 3-12-2003 n 306/04, Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24-5-'96,





Trasmessa copia ex art. 23

n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, li 2 GEN. 2014

Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) ) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati , connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995 , Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259).


8. Il ricorso va dunque rigettato , siccome infondato , con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali . Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art 94 co 1-ter disp att cpp.

**PQM**


**RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI. DISPONE TRASMETTERSI A CURA DELLA CANCELLERIA COPIA DEL PROVVEDIMENTO AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO AI SENSI DELL'ART.94 CO.1TER, DISP. ATT. C.P.P.**

Così deciso in Roma , all 'udienza del 10-9-13 .

Il Consigliere estensore



Il Presidente



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

- 2 GEN. 2014



**IL CANCELLIERE**  
Stefania Fabella

